SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 luglio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996» (di seguito «Testo unico della finanza»), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «Testo unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 114.246 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 luglio 2021 l'emissione dei buoni ordinari del

Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 luglio 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «Testo unico della finanza»:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del «Testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 luglio 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 luglio 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A04338

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 maggio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «Brasexplor» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 1218/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 –, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1º luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section* 2 – Multi-*topic* 2019 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «BRASEXPLOR *Wide exploration of genetic diversity in Brassica species for sustainable production*» e con un costo complessivo pari a euro 290.000,00;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «BRASEXPLORE»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BRASEXPLOR» figurano i seguenti proponenti italiani:

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

Università degli studi di Palermo.

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività

contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 5428317 e n. 5428351 del 18 maggio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 12246155 e n. 12246187 del 18 maggio 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la procura notarile rep. n. 16801 del 29 aprile 2021, a firma del dott. Giovanni Saporito notaio in Palermo, con la quale il prof. Fabrizio Micari nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Palermo conferisce procura speciale al dott. Luigi Cattivelli direttore del CREA soggetto capofila;

Vista la DSAN in data 17 maggio 2021 prot. MUR n. 7583 con la quale il legale rappresentante del CREA dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 1° settembre 2020 in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «BRASEXPLOR» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 203.000,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2001

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A04228

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2021.

Assegnazione delle risorse finanziarie agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa italiana per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:

a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana (Associazione);

b) l'art. 2, comma 1, che dispone che la CRI sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (ente);

c) l'art. 2, comma 5, che stabilisce che il finanziamento a carico del bilancio dello Stato sia attribuito all'ente e all'Associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'ente;

e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilità del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;

f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con trasferimento delle relative risorse, mediante procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori *senior*, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'ente;

g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero della salute e, per quanto di competenza, al Ministero della difesa, la vigilanza sull'ente;

h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone, fra l'altro, quanto segue:

dal 1° gennaio 2018 l'ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2;

alla conclusione della liquidazione i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'ente sono trasferiti all'Associazione che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi;

gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art. 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)* quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)* quale Comitato di sorveglianza;

il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, con la procedura di cui al medesimo comma 2, con provvedimento del Presidente dell'ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria;

per il personale dedicato alla gestione liquidatoria, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse finanziarie ad altra amministrazione ai sensi del medesimo comma 2, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore;

il personale dell'ente, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, è collocato in disponibilità ai sensi del comma 7, dell'art. 33 e dell'art. 34, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 16, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, che ha previsto la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana, appartenente all'area professionale e medica e risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012;

Visto l'art. 8-*bis*, del citato decreto legislativo n. 178/2012, introdotto dall'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che dispone quanto segue:

a decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al suddetto decreto legislativo sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è

istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente *standard* del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro;

a decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione, previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione di cui al citato art. 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni;

al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione, all'ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari;

a seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato art. 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 8-*bis* e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo;

Visto l'art. 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla suddetta legge di bilancio, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, che prevede al capitolo 3454 della tabella 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, la somma di euro 117.130.194,00 «Fondo destinato al finanziamento della Croce rossa italiana»;

Considerato pertanto che, per quanto stabilito dalle citate disposizioni, il livello complessivo del finanziamento per le finalità del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, non può superare il finanziamento stabilito dall'art. 8-*bis*, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e che a valere su tale finanziamento trovano copertura:

gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale obbligatoriamente trasferito agli enti del Servizio sanitario nazionale;

gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale già funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, dal 1° gennaio 2018 funzionale alla gestione liquidatoria, in servizio presso l'ente fino alla dichiarazione di cessata necessità, anche se trasferito ad altra Amministrazione unitamente al relativo finanziamento;

gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017 e posto in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente a quanto stabilito ai sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo;

il finanziamento delle convenzioni da sottoscriversi con l'Associazione Croce rossa italiana ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012;

le risorse da trasferire agli enti previdenziali per gli anni 2021, 2022 e 2023, così come indicato nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla legge n. 178 del 2020, necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio per il personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012;

Visti i decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2018, n. 238), del 14 novembre 2019 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2019, n. 290) e del 6 agosto 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2020, n. 248), con i quali si è provveduto a ripartire fra gli enti interessati il finanziamento rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020;

Visti i provvedimenti del commissario liquidatore n. 13 del 2 febbraio 2021 e n. 20 del 30 marzo 2021, aventi ad oggetto l'approvazione del piano di riparto elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'art. 6, comma 7-*bis*, e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012 e ai sensi dell'art. 1, commi 485 e 487, della legge n. 178 del 2020, trasmessi a questa Amministrazione con nota prot. ESA-CRI n. 1313/2021 del 10 febbraio 2021 e n. 2964/2021 del 30 marzo 2021;

Visti i pareri favorevoli sui citati provvedimenti commissariali espressi dal Comitato di sorveglianza rispettivamente nei verbali n. 1/2021 del 9 febbraio 2021 e n. 3/2021 del 12 aprile 2021;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, il commissario liquidatore ha effettuato la ricognizione delle amministrazioni

di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8, comma 2, del predetto decreto legislativo, il cui valore è determinato con uno o più decreti del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, per l'anno 2021, in linea di continuità con quanto disposto con i richiamati decreti 14 settembre 2018, 14 novembre 2019 e 6 agosto 2020, e in ottemperanza della intervenuta normativa e, pertanto, di:

assegnare agli enti previdenziali competenti per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 l'importo di euro 12.320.334,84, come ripartito nella tabella di cui all'allegato G della legge n. 178 del 2020;

assegnare all'ente in liquidazione l'importo di euro 5.649.548,84 a titolo di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria;

assegnare all'ente in liquidazione l'importo di 50.000,00 euro per il personale già stabilizzato e posto in disponibilità *ex* art. 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

assegnare alle regioni l'importo di euro 22.452.529,21, ripartito nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto, a titolo di finanziamento dei trattamenti economici del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

assegnare, per l'anno 2021, a titolo di finanziamento della convenzione fra il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, l'importo di euro 60.089.085,00, salve eventuali integrazioni per ulteriori attività da parte dell'Associazione che dovessero rendersi necessarie;

accantonare l'importo residuo di euro 16.568.696,11 per eventuali successive, necessarie assegnazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il finanziamento massimo disponibile per l'anno 2021 di 117.130.194,00 euro per le finalità di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dettagliato nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto:

a) è assegnato per euro 12.320.334,84 agli enti previdenziali competenti per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come ripartito nella tabella di cui all'allegato G della legge n. 178 del 2020;

b) è assegnato per euro 22.452.529,21 alle regioni interessate, a titolo di finanziamento per l'anno 2021 dei trattamenti economici del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

c) è assegnato per euro 5.649.548,84 all'ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, a titolo di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria;

d) è assegnato per euro 50.000,00 all'ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, per la copertura del personale già stabilizzato e posto in disponibilità *ex* art. 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e) è assegnato per euro 60.089.085,00 per il finanziamento della convenzione fra il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa italiana di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, salve eventuali integrazioni per ulteriori attività da parte dell'Associazione che dovessero rendersi necessarie;

f) resta accantonato per euro 16.568.696,11 per eventuali successive, necessarie assegnazioni.

2. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli e compensazioni a carico degli enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi al 2021.

3. In sede di erogazione delle risorse deve tenersi conto di quanto già anticipato ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

4. L'ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante, una relazione in merito all'utilizzo delle risorse oggetto del presente decreto, approvata con apposito provvedimento del commissario liquidatore e asseverata dal Comitato di sorveglianza.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con separati decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'art. 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, dello stesso art. 8-*bis* e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 1928

ALLEGATO

Finanziamento complessivo	**117.130.194,00**
Enti di previdenza	**12.320.334,84**
INPS	11.907.462,44
INAIL	187.202,47
ENAC	127.043,72
ACI	70.088,07
CREA	16.513,01
ENEA	7.733,73
ISTAT	4.291,40
Regioni	**22.452.529,21**
Valle d'Aosta	35.288,23
Sardegna	50.948,49
Provincia Autonoma di Trento	134.729,94
Umbria	377.563,45
Puglia	401.531,07
Provincia Autonoma di Bolzano	412.925,57
Abruzzo	736.356,61
Friuli Venezia Giulia	792.378,57
Toscana	901.186,02
Emilia Romagna	960.576,28
Liguria	1.020.406,01
Campania	1.086.421,06
Marche	1.138.025,24
Lazio	2.991.707,23
Piemonte	3.397.247,17
Lombardia	8.015.238,27
Ente	**5.699.548,84**
Associazione CRI	**60.089.085,00**
Accantonamento	**16.568.696,11**

21A04287

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 30 giugno 2021.

Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, *restyling* e finissaggio dei prodotti tessili.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano l'attuazione ed il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del

2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che «Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»;

Visto il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2017, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili»;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto 11 gennaio 2017 in ragione del progresso tecnico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale dei prodotti tessili acquisiti dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di forniture, ivi includendo anche gli specifici requisiti previsti in attuazione del citato comma 5 dell'art. 229-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Valutato che l'attività istruttoria per la predisposizione dei nuovi criteri ambientali minimi per i prodotti tessili, per le mascherine filtranti e per determinati dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale è stata improntata al conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti interessate e con gli esperti e la condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, cosi come prevede il citato piano d'azione;

Acquisito il parere del Ministero della salute, ai sensi del citato comma 5, dell'art. 229-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, così come convertito dalla legge n. 77 del 2020, che si è espresso con nota del 25 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del comma 5 dell'art. 229-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:

a) forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;

b) servizio integrato di ritiro, *restyling* e finissaggio dei prodotti tessili.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni;

b) servizio integrato di ritiro, *restyling* e finissaggio dei prodotti tessili: l'attività comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la finitura, l'aggiunta di eventuali componenti nuovi, il confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati. L'attività è finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.

Art. 3.

Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2017, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2021

Il Ministro: CINGOLANI

ALLEGATO *1*

Art. 1

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

PER

- LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI (sostituiscono i CAM per l'acquisto di prodotti tessili di cui all'Allegato 3 del DM 11 gennaio 2017)
- IL SERVIZIO DI RESTYLING E FINISSAGGIO DI PRODOTTI TESSILI

Indice

A. INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze 11 aprile 2008, ha lo scopo di ridurre gli impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili e, a tal fine, riporta pertanto i Criteri Ambientali Minimi da introdurre nella documentazione all'uopo redatta.

Come previsto dal citato Piano d'azione inoltre, trattandosi di un settore a rischio di lesione dei diritti umani e dei diritti in materia di lavoro dignitoso, riporta anche specifici criteri sociali e, in appendice B, la normativa internazionale di riferimento.

I principali impatti ambientali ed i requisiti ambientali che concorrono alla relativa riduzione nonché le criticità sociali del settore ed i criteri per ridurre i rischi sotto il profilo etico-sociale sono illustrati in appendice C.

I presenti Criteri ambientali minimi, infine, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, in relazione ai requisiti ambientali previsti per le mascherine filtranti e per i camici riutilizzabili DM e DPI attuano altresì l'art. 15, comma 4 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229 bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, così come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che "*Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili*».

B. INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI

Le stazioni appaltanti sono invitate, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità tecnica, a compiere tutte le attività preliminari per poter bandire prioritariamente il servizio di restyling e finissaggio dei prodotti tessili, da realizzarsi sui prodotti usati della stazione appaltante e a procedere all'affidamento di una fornitura di prodotti tessili esclusivamente nel caso in cui l'affidamento di tale servizio non sia andato a buon fine.

Si raccomanda inoltre alle medesime stazioni appaltanti di far in modo che gli importi a base d'asta e i corrispettivi contrattuali siano tali da garantire un adeguato livello di qualità anche intrinseca dei prodotti e di prevedere adeguati controlli di conformità in fase di esecuzione nonchè clausole efficaci per dissuadere gli inadempimenti.

C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI

Sono inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM i prodotti tessili (c.p.v. 39500000-7) quali, ad esempio: i capi di abbigliamento quali divise da lavoro, i camici, le uniformi etc.; i tessuti (c.p.v. 19210000-1); i prodotti tessili per uso in ambienti interni quali i tendaggi (c.p.v. 39515200-7), la biancheria da tavola (c.p.v. 39513000-1), la biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4), gli asciugamani, la tappezzeria, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a telaio, lavorate a maglia; gli indumenti di protezione individuale, gli indumenti protettivi e di sicurezza (c.p.v. 35113400-31), gli indumenti professionali (c.p.v. 18110000-3); gli indumenti esterni (c.p.v. 18200000-1); gli indumenti ad uso professionale e gli indumenti speciali da lavoro (c.p.v. 18100000-0).
Sono specificatamente altresì inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM anche le mascherine filtranti prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed acquisiti per far fronte all'emergenza sanitaria.

a) SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito

I prodotti forniti, se non in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti, devono essere in possesso di mezzi di prova che dimostrino almeno che i prodotti non contengano:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta[2] nè le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili[3], in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né le ulteriori sostanze indicate nella tabella nel seguito riportata.

Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova[4]
Ammine aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoici (cfr. lista appendice A) *Campo di applicazione:* tessili colorati	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1 EN 14362-3
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti (cfr. lista appendice A) *Campo di applicazione:* tessili sintetici tinti o stampati con coloranti dispersi	≤ 50 mg/kg	DIN 54231

[2] http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list.
[3] L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp . la lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.
[4] I riferimenti alle norme non datate si intendono allo stato di validità.

Ritardanti di fiamma alogenati *Campo di applicazione:* tessili con finissaggio antifiamma Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.	UNI EN 71-10 Par. 8.1.1 in combinazione con la UNI EN 71-11 Par. 5.2
Formaldeide *Campo di applicazione:* tessili finiti con trattamento antipiega o resinati	≤ 75 mg/kg	EN ISO 14184-1
Composti organostannici *Campo di applicazione:* tessili spalmati, tessili contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessili con finissaggi siliconici o fluoro carbonici, tessili in cotone.	≤2 mg/kg	UNI CEN ISO/TS 16179 metodo per le calzature adattabile al tessile
Idrocarburi policiclici aromatici: *Campo di applicazione:* tessili sintetici, elastici, materiali plastici, tessili spalmati Benzo[a]pirene (BaP) CAS 50-32-8 Benzo[e]pirene (BeP) CAS 192-97-2 Benzo[a]antracene (BaA) CAS 56-55-3 Benzo[e]acefenantrilene CAS 205-99-2 Crisene (CHR) CAS 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS 205-99-2 Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS 205-82-3 Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS 207-08-9 Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS 53-70-3	≤1,0 mg/kg (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli IPA di cui alla prima colonna)	AfPS GS 2014
Ftalati: *Campo di applicazione:* tessili spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica Ftalato di bis (2-metossietile) CAS 117-82-8 Diisopentilftalato CAS 605-50-5 Di - *n* - pentilftalato (DPP) CAS 131-18-0 Di - *n* – esilftalato (DnHP) CAS 84-75-3 Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS 117-81-7 Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2 Butilbenzilftalato (BBP) CAS 85-68-7 Di-isononil ftalato(DINP) CAS 28553-12-0, CAS 68515-48-0 Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS 26761-40-0, CAS 68515-49-1 Di-n-octilftalato (DNOP) CAS 117-84-0	≤ 0,1 mg/kg (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli ftalati indicati nella prima colonna)	UNI EN ISO 14389

Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS 68515-42-4 Di-n-esilftalato (DHP) CAS 84-75-3		
Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati *Campo di applicazione*: Tutti i prodotti tessili non riciclati Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari	OP + NP < 10 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO <100 mg/kg	ISO/DIS 18254
Polifluorurati e perfluorurati *Campo di applicazione:* Tutti i capi con trattamenti antimacchia e/o idrorepellenti	Perfluorottano sulfonato (PFOS): ≤ 1,0 µg/m² Acido perfluoroottanoico (PFOA): ≤ 25 ppb Acido perfluoroesanoico (PFHxA): ≤ 0,1 mg/kg Alcoli Fluorotelomeri (FTOH) : ≤ 0,1 mg/kg Perfluoro butan sulfonato (PFBS) : ≤ 0,1 mg/kg Fluorotelomero solfonato (FTS): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorobutanoico (PFBA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorodecanoico (PFDA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluoroeptanoico (PFHpA): ≤ 0,1 mg/kg	UNI CEN/TS 15968
Metalli estraibili *Campo di applicazione:* Tutti i prodotti tessili	Antimonio (Sb): ≤30 mg/kg Arsenico (As): ≤ 1,0 mg/kg Cadmio (Cd): ≤ 1,0 mg/kg Cromo (Cr): ≤ 2,0 mg/kg Cobalto (Co): ≤ 4,0 mg/kg Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg Piombo (Pb): ≤ 1,0 mg/kg Nichel (Ni): ≤ 1,0 mg/kg Mercurio (Hg): ≤ 0,02 mg/kg	UNI EN 16711-2 Tessile - Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale

I prodotti inoltre non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le ulteriori sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH).

Verifica: I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® (almeno di classe II) sono conformi al criterio. In tal caso, per la dimostrazione della conformità è necessario allegare le licenze d'uso. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause a loro non imputabili, non hanno avuto accesso a tali etichette e certificazioni, allegano i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e può riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica, la stessa è costituita dalle schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), mentre, nella relazione, è necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura, stampa e le altre nobilitazioni del capo che comportano l'uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori, basate sulle schede di dati di sicurezza delle tinture o delle altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui è composto.

Il rapporto di prova, in caso di capi "complessi", vale a dire composti da più componenti o da più strati di tessuto, è realizzato effettuando le prove sul tessuto principale e sui componenti tessili e gli accessori che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle (per esempio le fodere di gonne o pantaloni), mentre possono essere evitate sui componenti marginali del prodotto (esempio loghi applicabili, ghette e simili). Tale rapporto rende evidente le prove che sono state effettuate, su quali componenti sono state eseguite e gli esiti ed attesta la conformità ai CAM relativa alle prove eseguite sui gruppi di sostanze pertinenti fra quelle riportati in tabella. I laboratori sono esonerati dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza, dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato ed accreditato UNI EN ISO 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425. Tale evenienza deve essere precisata nel rapporto tecnico. Per i tessuti tecnici riutilizzabili usati nelle sale operatorie (dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici) sono sufficienti le prove sull'assenza di coloranti azoici e degli alchilfenoli e alchilfenoli etossilati indicati in tabella.

Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i più rappresentativi della gara, nonché sull'articolo che, per la quota in numero, è il più rappresentativo della gara.

2. Durabilità e caratteristiche tecniche

I prodotti forniti, se non in possesso dell'Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che includa anche analoghi requisiti prestazionali, nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 69 del D.lgs. 50/2016, devono avere le caratteristiche prestazionali indicate nella tabella di seguito riportata, da dimostrare con i mezzi di prova indicati nella sezione "verifica". Se il disciplinare tecnico prevede caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quelle riportate in tabella, i valori e gli intervalli di riferimento da ritenersi validi sono quelli riportati nel medesimo disciplinare. I requisiti prestazionali non si applicano ai tessili che vengono utilizzati durante il confezionamento dei capi come supporto e come imbottitura (esempio feltri, tele adesive, ovatte, canapine, ecc.).

Caratteristica	**Applicabilità**	**Intervalli di riferimento, valori limite**	**Metodi di prova**[5]

[5] I riferimenti alle norme non datate si intendono allo stato di validità.

Variazione dimensionale al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Tessili lavabili a umido (sono esclusi tessili lavabili solo a secco e i tessili non lavabili)	Tessuti a maglia in qualunque composizione, riciclati o non: ± 8% Tessuti ortogonali in qualsiasi composizione, riciclati o non: ± 5% Biancheria da bagno, compresi asciugamani: ± 8% (UNI EN 14697) Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti da interno: ±3% (UNI EN 14465) Tessuti non tessuti: ±4% (UNI 10714)	Per capi destinati a lavaggio domestico: EN ISO 6330 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759 Per capi destinati al lavaggio industriale: UNI EN ISO 15797 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759 Per la temperatura di lavaggio e il tipo di asciugamento riferirsi all'etichetta di manutenzione.
Solidità del colore al lavaggio a umido	Tessili tinti e stampati (sono esclusi i tessili di colore bianco, tessili lavabili solo a secco e i tessili non lavabili)	Degradazione e scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105 C06
Solidità del colore al lavaggio a secco (percloroetilene)	Tessili tinti e stampati lavabili a secco	Degradazione e scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105 D01
Solidità del colore al sudore acido e alcalino	Tessili tinti e stampati	Degradazione e scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105 E04
Solidità del colore allo sfregamento a secco e ad umido	Tessili tinti e stampati	Scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105 X12
Solidità del colore alla luce artificiale	Tessili tinti e stampati Sono esclusi: i tessili usati come componenti o come articoli che non vengono esposti direttamente alla luce (fodere, sottocolli e prodotti assimilati); i tessili alta visibilità (HV)	Degradazione del colore: indice ≥ 5 Tessili di colore bianco, degradazione al colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105 B02
Resistenza delle cuciture	Tessili a struttura ortogonale	≥ 100 N	UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab)
Resistenza delle cuciture	Tessili a struttura maglia	≥ 200 KPa	UNI EN ISO 13938-2 (area di prova 7,3 cm²)
Resistenza alla lacerazione	Tessili a struttura ortogonale	Tessuti di peso al m² ≤ 100 requisito ≥ 8 N Tessuti di peso al m² > 100 requisito ≥ 12 N	UNI EN ISO 13937-1
Resistenza allo scoppio	Tessili a struttura maglia	≥ 200 KPa	UNI EN ISO 13938-2 (area di prova 7,3 cm²)

Verifica: Iprodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti etichette di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 che contengono analoghi requisiti prestazionali, sono conformi al criterio. Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 69 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere presentati ii rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 per eseguire le prove richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e può riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente.
Il rapporto di prova presentato, riferito ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica, deve rendere evidente le prove che sono state effettuate, in quali componenti sono state eseguite e gli esiti, attestando la conformità ai diversi sub criteri prestazionali pertinenti riportati in tabella. Sono esonerati dall'essere assoggettati nuovamente ad ulteriori prove di laboratorio i dispositivi di protezione individuale di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza e dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato accreditato UNI EN ISO 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause loro non imputabili, non sono riusciti ad ottenere le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o i suddetti rapporti di prova, l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'appropriatezza dei mezzi di prova alternativi dai medesimi presentati e può riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente. Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i più rappresentativi della gara, nonché sull'articolo che, per la quota in numero, è il più rappresentativo della gara. Per gli ulteriori prodotti, la conformità relativa al presente criterio ambientale, garantita sotto la responsabilità del produttore, è dimostrata in sede di offerta attraverso la presentazione di schede tecniche o altra documentazione tecnica del fabbricante.

3. Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità.

A) Capi di abbigliamento "complessi" quali: divise, giacconi e assimilati, composti da più strati di tessuto o da più tessuti, o da più componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc..

Gli indumenti sono progettati in modo da facilitare l'allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica. Eventuali loghi o distintivi di identificazione, ad esempio, devono poter essere facilmente rimovibili (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile e riciclabile. Le membrane impermeabili sono apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

B) Biancheria da letto, da tavola e assimilati.

I prodotti devono essere conformi ai presenti CAM, non monouso.

C) Camici riutilizzabili, altri DM e DPI per personale sanitario[6]. Mascherine filtranti per uso collettivo.

I camici classificati Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale sono in tessuto tecnico riutilizzabile, fatti salvi quelli destinati a specifiche tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all'uso di tessuto tecnico riutilizzabile sanificato.

Le mascherine filtranti che non sono destinate agli operatori sanitari, sono prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, lavabili secondo le istruzioni a tal proposito impartite dal fabbricante e riutilizzabili. Per le forniture di mascherine filtranti, la conformità ai CAM, la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono altamente infiammabili, non sono noti per causare irritazione o per causare qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, ecc.) ed i requisiti prestazionali sono garantiti sotto la responsabilità del produttore, ove non altrimenti previsto nella documentazione di gara.

Verifica: per la dimostrazione del criterio A) èpresentata una documentazione tecnica o una riproduzione audiovisiva delle accortezze in termini di design volte a facilitare il riutilizzo dei prodotti "complessi" offerti eper massimizzarne anche la possibilità di riciclo. Per la dimostrazione del criterio C) relativo alle mascherine filtranti di cui all'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 sono presentatele schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), una dichiarazione di conformità ai Criteri ambientali minimi sottoscritta dal produttore e la scheda tecnica per la gestione dei capi. Per i camici, gli altri DM o DPI è allegata la scheda tecnica per la gestione dei capi.

4. Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione

L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C).
Verifica: attestare la conformità al criterio, che è verificato in sede di esecuzione.

5. Imballaggi

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

Verifica: descrivere l'imballaggio, indicando il tipo specifico di materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica). La conformità al criterio è verificata anche in sede di esecuzione.

b) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

1. Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche

[6] Le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, devono prevedere l'uso e di conseguenza la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale marcati CE in tessuto tecnico riutilizzabile da sottoporre a successiva sanificazione e sterilizzazione, fatta salva la possibilità di adottare una fornitura dedicata alle particolari tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all'uso di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati o fatte salve emergenze sanitarie, come definite da decreto o provvedimento normativo, che non consentono scelte sostenibili senza preliminare apposita programmazione e organizzazione per soddisfare le successive esigenze di sanificazione.

Si assegna un punteggio proporzionale all'offerta al maggior numero di articoli con un maggior contenuto di fibra naturale (cotone, canapa ...) proveniente da piantagioni coltivate con il metodo biologico, pertanto in conformità con il Regolamento (UE) 2018/848 o equivalenti.

a) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 70% e il 100% rispetto al contenuto totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Global Organic Textile Standard" (GOTS) o equivalenti etichette (punti X, da proporzionare in base alla quota in percentuale di articoli con tali caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale);
b) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 50% e il 70%, rispetto al contenuto totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Organic Content Standard (OCS)" o equivalenti etichette (punti Y<X da proporzionare in base alla quota in percentuale di articoli con tali caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale);

Verifica: Indicare gli articoli offerti con contenuto di fibra biologica, specificandone il relativo contenuto, la denominazione sociale del o dei produttori, l'etichetta posseduta ed i riferimenti della o delle licenze d'uso, tra cui il periodo di validità. Si presumono conformi altresì i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologico Ecolabel (UE) nel caso riporti un contenuto di cotone (o di altra fibra naturale) biologico sufficiente all'ottenimento dei punteggi.

2. ***Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili***

Sub criterio A) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante

Al fine di promuovere il riutilizzo dei prodotti tessili già usati della stazione appaltante che verranno sostituiti in tutto o in parte dalla fornitura oggetto della gara, si assegnano punti tecnici agli offerenti che, sulla base di indicazioni puntuali per formulare l'offerta ed eventuali scelte specifiche indicate nella documentazione di gara, si impegnano a ritirare e a ricondizionare i prodotti usati della stazione appaltante, per successivo:
- riuso a favore della medesima stazione appaltante;
- cessione a titolo gratuito ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano distribuzione gratuita di prodotti tessili agli indigenti o che svolgono altre finalità etico-sociali, ivi inclusi eventuali altri enti che ricadono nella definizione di cui all'art. 2 lett. b) della L. n. 166/2016;
- cessione ad altre imprese che utilizzano tessuti di scarto nei propri cicli produttivi oppure ad aziende specializzate nel recupero dei tessili, ciò laddove le condizioni dei prodotti usati donati dalla stazione appaltante non siano adeguate per il riuso a favore della stazione appaltante o per la donazione.

L'igienizzazione dovrà essere fatta eseguire laddove necessaria per rendere i capi conformi alle prescrizioni del DM 5 febbraio 1998.
I punteggi si assegnano in base alla coerenza del progetto sintetico da presentare in offerta che deve indicare le diverse operazioni da svolgere al fine di promuovere in primo luogo il riuso dei capi nonché in funzione della coerenza e completezza degli accordi preliminari sottoscritti con la rete di soggetti da coinvolgere per l'esecuzione del servizio [7].

Sub criterio B) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti

[7] La stazione appaltante fornisce le informazioni utili a valutare l'eventuale costo aggiuntivo del servizio. Le imprese da poter coinvolgere nella filiera sono, ad esempio, quelle che producono pannelli fonoassorbenti utilizzando tessuti oppure che producono panni da impiegare per le pulizie, o filati, o altri prodotti tessili.

Al fine di aumentare la vita utile dei prodotti forniti, si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a rendere il servizio di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, che comprenda le operazioni di: riparazione e cucitura; la sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti; la sostituzione di pannelli di tessuto eventualmente lacerati o lisi; il ritrattamento e il ricondizionamento, inclusa l'impermeabilizzazione, dei rivestimenti funzionali; la nuova tintura/stampa. Ciascuna operazione dovrà essere resa in modo tale da garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi pertinenti, siano essi i requisiti sulle sostanze pericolose che i requisiti prestazionali.

Verifica: *Sub criterio A):* presentare un progetto sintetico delle azioni che si intendono svolgere, tenendo conto delle eventuali indicazioni fornite dall'amministrazione aggiudicatrice (per esempio laddove sia richiesto di rimuovere e consegnare elementi distintivi dei capi utilizzati etc.) ed allegando gli accordi preliminari sottoscritti con le parti terze che saranno coinvolte nell'esecuzione del servizio (o le relative dichiarazioni di disponibilità).
Sub criterio B): indicare i tempi ed i costi delle diverse operazioni di manutenzione, riparazione e ricondizionamento, incluse le diverse operazioni di nobilitazione ed i riferimenti delle imprese che saranno coinvolte nell'esecuzione del servizio, con relativa dichiarazione di disponibilità.
In fase di esecuzione del servizio, dovranno essere fornite all'amministrazione aggiudicatrice le informazioni e le prove documentali pertinenti per dimostrare l'assolvimento del criterio, nei tempi dalla medesima indicati.

3. *Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) e processi di tintura o stampa a minori impatti ambientali*

Sub criterio A) Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE)

Sono attribuiti punti tecnici se:
- tutti i prodotti offerti sono in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024: punti X
- almeno il 70% degli articoli è in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024: punti 0,70 X
- almeno il 50% degli articoli è in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024: punti 0,50 X.

Sub criterio B) Processi di tintura o stampa a minori impatti ambientali

Sono attribuiti punti tecnici in proporzione al maggior numero di articoli che:
- non sono tinti (punti Y);
- sono tinti grazie a metodi di biologia sintetica (punti J<Y);
- sono colorati attraverso la stampa digitale (punti L<J);
- sono tinti in uno stabilimento con un livello di scarico nelle acque reflue non eccedente i 20gCOD/kg di tessile trattato (punti P= X/2. Se trattasi della fornitura di prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel, il punteggio non può essere cumulato).

Il punteggio deve essere assegnato in proporzione al numero di articoli con le specifiche caratteristiche premiali, rispetto al numero di articoli totale.

Verifica: Indicare gli articoli in possesso delle specifiche caratteristiche ambientali e presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore in cui siano indicate: le modalità con le quali i tessuti sono stati tinti o stampati; la denominazione sociale dell'impresa che ha eseguito la tintura o la stampa e la sede dei relativi stabilimenti. Allegare inoltre la dichiarazione dell'impresa che ha eseguito la tintura o la stampa che attesti di aver eseguito tali trattamenti per il lotto di articoli offerti in gara. In caso di tintura o stampa tradizionale presso uno stabilimento con emissioni di COD minori o uguali ai limiti indicati,

deve essere allegato, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel (UE) presunti conformi, il rapporto di prova rilasciato da parte degli organismi per la valutazione della conformità pertinenti eseguito sulla base delle norme tecniche ISO 6060 e alla ISO 15705 e riferito a non prima dell'anno precedente rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte. Per gli impianti in territorio italiano è sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta (Autorizzazione integrata o unica – AIA – AUA), che deve essere in corso di validità.

4. *Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili riciclate o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale*

Si assegna un punteggio tecnico ai prodotti tessili conformi alle specifiche tecniche di cui alla lett. a) e con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti a un prodotto nuovo di fabbrica, che siano:
- derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- costituiti prevalentemente da fibre contenenti materiale riciclato o contenenti sottoprodotto derivante da simbiosi industriale[8].

Il punteggio può essere cumulato e deve essere assegnato in proporzione al numero di articoli con le specifiche caratteristiche premiali, rispetto al numero di articoli totale.

Verifica: Fornire una riproduzione fotografica dello o degli articoli che si impegna a fornire con le caratteristiche oggetto della valutazione tecnica specificando, a seconda dei casi: la provenienza dell'articolo dismesso e successivamente preparato per il riutilizzo, oppure, nel caso di tessuto riciclato o contenente sottoprodotto da simbiosi industriale, indicandone le caratteristiche (la natura delle fibre, il contenuto di riciclato o di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, la provenienza di tale materiale, la localizzazione degli impianti di produzione), i mezzi di presunzione di conformità posseduti, quali ad esempio la certificazione Global Recycle Standard, Remade in Italy, o equivalenti certificazioni.

5. *Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita.*

Si assegnano punti tecnici ai prodotti offerti costituiti da fibre artificiali (viscosa, modal, lyocell, rayon, etc.) fabbricate in impianti le cui emissioni atmosferiche di idrogeno solforato siano inferiori a 5 mg/Nm^3 oppure con valori di emissioni di zolfo (S) pari o inferiore a 30 g/kg per la fibra in fiocco, oppure per la fibra in bava continua di 40g/kg nel caso di lavaggio in lotto o di 170 g/kg nel caso di lavaggio integrato.

Verifica: Presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi la sede degli impianti di produzione della viscosa/modal, i livelli di emissioni atmosferiche di idrogeno solforato riferiti al semestre precedente rispetto al termine previsto per la ricezione delle offerte, allegando il relativo rapporto di prova rilasciato da parte di Organismi per la valutazione della conformità pertinenti. Sono presunti conformi i prodotti in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo. Per gli impianti in territorio italiano è sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta (Autorizzazione integrata o unica – AIA – AUA), che deve essere in corso di validità.

6. *Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura*

Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti per i quali sia dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una *due diligence* ("dovuta

[8] Il contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale è la proporzione, in massa, di materiale non precedentemente classificato come rifiuto, quali ad esempio quello inserito nella Piattaforma di scambio tra domanda e offerta di cui all'art. 10 del DM 13 ottobre 2016, n. 264, e ceduto a titolo gratuito o oneroso da parte di un'impresa o un ramo di azienda che produce prodotti non in competizione diretta con i prodotti tessili. La fibra tessile realizzata con scarti della lavorazione delle arance, è un esempio di fibra con contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale.

diligenza") lungo la catena di fornitura[9], determinate fasi produttive sono state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B. Tali punteggi si attribuiscono in maniera direttamente proporzionale al maggior numero di fasi produttive controllate ed in caso di esito positivo di tali controlli, secondo quanto nel seguito riportato.

Un punteggio premiante pari a X è assegnato nel caso in cui le fasi di lavorazione del prodotto finito "controllate" (ovvero oggetto di verifiche ispettive *in situ* non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) siano state:
- il confezionamento (taglio, cucitura);
- la tintura, la stampa;
- la rifinizione (trattamenti funzionali, finissaggio)

e nel caso in cui non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti né delle condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Ulteriore punteggio pari a Y è assegnato laddove non siano emerse criticità nelleseguenti ulteriori fasi controllate:
- filatura
- tessitura/lavorazione a maglia.

Nel caso di prodotti di cotone o di altre fibre naturali, è assegnato ulteriore punteggio se siano stati garantiti i diritti di cui all'allegato B anche per la fase di coltivazione/ginnatura.

Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale). Analogamente, si presumono conformi i prodotti fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative *multistakeholder* di settore note e/o riconosciute da organizzazioni pubbliche e sindacati, internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B e che includano l'effettuazione di *audit* non preannunciati *in situ* e fuori dai luoghi di lavoro sulla base dell'identificazione dei soggetti coinvolti nella filiera. La conformità fa riferimento alle fasi di produzione, indicate dall'offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi.
Si presumono altresì conformi i prodotti in possesso di etichette sociali con le caratteristiche di cui all'art. 69 del D. Lgs. 50/2016, se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso *audit* lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l'offerente dovrà inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B).
I prodotti muniti del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinizione/tintura. La conformità può essere altresì dimostrata attraverso un contratto di servizio con un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma

[9] Per *due diligence* si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negative attuali e potenziali derivanti dalle proprie attività.

dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche così come sopra descritte. In tal caso devono essere descritte le filiere, con le sedi degli stabilimenti e l'indicazione delle imprese coinvolte nelle varie fasi produttive dei prodotti offerti, gli *audit* eseguiti, i risultati di tali audit ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro. Se non accreditata, la società di servizi deve possedere documentati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza da valutare in base ai *curricula* del personale che esegue le verifiche della società stessa, al *curriculum* societario, nonché in base all'organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attività produttive.

D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO, RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI

Per restyling si intende un processo mediante il quale il capo usato viene trasformato in un nuovo prodotto sottoponendolo a uno o più dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura, eventuale aggiunta di componenti nuovi, confezionamento, in modo tale da recuperare una quota significativa del tessuto originale.

a) SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Articoli tessili: restyling

L'offerente, sulla base:

- del campionario fotografico dei prodotti da ritirare e processare (allegato "X" alla documentazione di gara);

- delle informazioni, anche tecniche e quantitative rilevanti (categoria di prodotto, composizione del tessuto, misure, stato delle finiture e dei tessuti, numero di prodotti da processare, immagini dei luoghi o degli oggetto in cui dovranno essere collocati i prodotti tessili, se trattasi di tendaggi o altri tessuti d'arredo etc.) (allegato "Y" alla documentazione di gara);

- della presa in visione degli stessi alla data del gg/m/anno, presso la sede del … indirizzo…. ,

propone un restyling di tali prodotti che può, a seconda dei casi riguardare:

- la sostituzione delle parti più usurate;
- un nuovo taglio, in caso di articoli di abbigliamento;
- l'aggiunta di alcuni elementi in tessuto nuovi;
- l'eventuale tintura o l'esecuzione di altri processi di nobilitazione;
- eventuali ulteriori finiture

in modo tale da rendere gli articoli usati come nuovi ed estenderne la vita utile.

Verifica: l'offerente, sulla base delle informazioni acquisite, presenta un disegno del restyling proposto, descrive gli interventi che si impegna a realizzare indicando il tessuto e/o gli elementi che intende eventualmente aggiungere e le altre finiture, compresa la tintura, che intende eseguire.

b) CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Conformità ai criteri ambientali minimi

I tessuti eventualmente aggiunti nelle attività di restyling sono conformi al criterio sulle sostanze pericolose. Le nobilitazioni e le altre finiture sono eseguite in modo tale che gli articoli rispondano alle caratteristiche previste dal criterio ambientale sulle sostanze pericolose e alle caratteristiche prestazionali pertinenti. La resistenza alle cuciture, per i capi diversi dalla teleria piana, deve essere $\geq$ 100 N, così come misurato in base alla metodologia di prova di cui alla UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab).

In sede di consegna della fornitura, uno o, come indicato nella documentazione di gara nel caso di restyling, più articoli scelti a campione, sono sottoposto alle verifiche di conformità previste dal CAM per le forniture di prodotti tessili, anche relative alle caratteristiche prestazionali.

2. Imballaggi

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

Verifica: La conformità al criterio è verificata in sede di esecuzione.

c) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

a) Risultati estetico-funzionali

Si attribuiscono punti tecnici in base al miglior risultato sotto il profilo estetico-funzionale.

Verifica: descrizione delle operazioni che si intendono svolgere e rappresentazione grafica del risultato finale che si otterrà a seguito del restyling proposto.

E. CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

Al fine di promuovere la diffusione di pratiche di appalti pubblici sostenibili il presente documento, avendo ad oggetto un settore ad alto rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso, riporta specifici criteri sociali mirati, la cui applicazione è facoltativa essendo al di fuori dell'ambito di applicazione oggettiva dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016.

Tali criteri sono proposti nel documento in riferimento a tre fasi delle procedure d'appalto pubbliche, in particolare:

- ✓ *selezione dei candidati*: selezione dei concorrenti sulla base di capacità tecniche e professionali che gli operatori economici devono possedere. I mezzi per provare tali capacità fanno riferimento a sistemi di gestione e di tracciabilità delle catene di approvvigionamento (Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - Parte II: Capacità Tecnica lett. d) D. Lgs. 50/2016), ciò sub E, lett. a), punto 1 del presente documento)[10];
- ✓ *aggiudicazione dell'appalto*: criteri di aggiudicazione relativi alle caratteristiche sociali di fasi specifiche di produzione (ovvero di catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 95, c. 6 D. Lgs. 50/2016: "... aspetti qualitativi, ambientali o sociali"), ciò sub C, lett. b), punto 6 del presente documento;
- ✓ *esecuzione del contratto*: condizioni contrattuali che attengono a esigenze sociali relative alle catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 100 – Requisiti per l'esecuzione dell'appalto - "... Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali"). Per la formulazione delle clausole contrattuali in questione, la stazione appaltante può far riferimento alla "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM 6 giugno 2012 (cfr. sub E, lett. b), punto 1 del presente documento).

Nel caso di integrazione di tali criteri nella documentazione di gara, è opportuno che le stazioni appaltanti indichino nell'oggetto dell'appalto la presenza di criteri sociali, descrivendo l'oggetto come segue: *"Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali e con gestione responsabile della filiera,* in conformità al Decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del... G.U.......".

La filiera del tessile è costituita da catene di fornitura spesso molto complesse, frammentate e localizzate in paesi terzi dove la regolamentazione del lavoro non è sempre allineata alle norme stabilite dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL (International Labour Organization – ILO) e, più in generale, presenta rischi di violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara pertinente, è possibile contrastare le distorsioni di mercato determinate da imprese che agiscono non in conformità con le norme e gli standard in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori *"si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più*

[10] Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione), c.5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016, da parte degli operatori della catena del subappalto

alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all'interno di un sistema di sana e corretta competizione economica"[11].

Attraverso l'applicazione dei criteri sociali proposti in questo documento, si intende assicurare che i prodotti del settore tessile acquistati dalla pubblica amministrazione siano fabbricati lungo catene di fornitura in condizioni di lavoro decenti (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito), in cui siano rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato, schiavitù e discriminazioni).

Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i "Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"[12].

I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti nell'Appendice B.

La stazione appaltante valuta l'inserimento nei documenti di gara dei criteri sociali considerando l'importo economico dell'affidamento, la durata del contratto, la proporzionalità e l'effetto sulla partecipazione degli operatori economici alla relativa procedura.

a) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

1. Gestione etica della catena di fornitura

L'offerente adotta sistemi di gestione aziendale volti ad attuare una *due diligence* (dovuta diligenza) per la gestione etica della catena di fornitura in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Il sistema di gestione deve comprendere i seguenti aspetti:

A) *Integrazione di una "condotta responsabile"*[13] *nella politica aziendale e nei sistemi di gestione aziendale:*
   - adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa di una "condotta responsabile" sia per sè stessa che per la sua catena di fornitura;
   - adozione di sistemi di gestione adeguati a condurre la *due diligence* sul rischio di impatto negativo[14].

B) *Identificazione dei rischi di impatti negativi nelle operazioni dell'impresa e nelle sue catene di fornitura:*
   - definizione del rischio di impatto negativo per collocazione nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura;
   - conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni;
   - valutazione *in situ* dei fornitori associati al rischio più alto.

C) *Predisposizione di meccanismi per prevenire e mitigare i rischi di impatto negativo:*
   - tracciamento della catena di fornitura;
   - sistemi di verifica, monitoraggio e validazione dei progressi lungo le catene di fornitura[15].

---

[11] *Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016 – 2021*, Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).

[12] Consiglio dei Diritti Umani, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011.

[13] Per "condotta responsabile" si intende l'insieme delle operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e condizioni di lavoro dignitose da parte dell'impresa e nelle sue catene di fornitura.

[14] Per "rischio di impatto negativo" si intende il rischio di violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e del verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose.

D) *Comunicazione dei processi di due diligence*:
- comunicazione pubblica dei processi di *due diligence*, secondo quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE;
- comunicazione con i portatori di interesse interessati (clienti, fornitori, comunità locale, autorità pubbliche).

E) Definizione di un processo per i rimedi:
- definizione dei processi, dei meccanismi, delle azioni, delle iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non conformità.

Verifica: descrizione del sistema di gestione aziendale, delle procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i controlli e si gestiscono le non conformità.
Sono in ogni caso presunti conformi gli offerenti che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includono l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

b) CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

1. Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura

L'introduzione delle presenti clausole contrattuali nella documentazione di gara è raccomandata per stazioni appaltanti, specie i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, dotate (o che possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione di tali aspetti ed è appropriata nel caso di iniziative quali gli accordi quadro, nelle quali si instaura con l'aggiudicatario un rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti di somministrazione. L'applicazione di tale clausola contrattuale comporta la necessità di stimare i costi che variano in funzione delle modalità con le quali sono strutturate le verifiche e di come sono articolate le catene di fornitura. A riguardo dei costi, potrebbe essere utilmente formulato un apposito criterio premiante, per avere dall'offerente la quotazione separata di tale attività e la descrizione di tali attività, l'articolazione, anche territoriale, delle catene di fornitura).

L'aggiudicatario, nell'arco della durata contrattuale, implementa un sistema di gestione della catena di fornitura sotto il profilo del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B, seguendo la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012". Le verifiche sono realizzate anche attraverso *audit in situ* da parte di personale specializzato, per le fasi di produzione dei prodotti forniti individuate come critiche. Tali audit sono condotti per mezzo di visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. Gli esiti degli *audit* devono essere comunicati all'amministrazione aggiudicatrice e, in caso di criticità, anche alle autorità locali più rilevanti. Al termine del processo di *audit* deve essere elaborato un *report* complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere migliori condizioni di lavoro.

[15]Ovvero, oltre all'indicazione dei fornitori diretti, la tracciabilità delle aziende responsabili delle seguenti fasi: confezionamento (taglio, cucitura), tintura, stampa, rifinizione (trattamenti funzionali, finissaggio), e, nei limiti di quanto possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, le fasi di coltivazione/ginnatura. I riferimenti delle aziende devono essere completi di indicazione puntuale della sede legale e dei siti (stabilimenti o, almeno luoghi) in cui avvengono le citate lavorazioni.

APPENDICE A

Tabella dei coloranti soggetti a restrizione

Elenco ammine aromatiche cancerogene (Appendice 8 del Regolamento REACH)

CAS number 92-67-1: Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina
CAS number 92-87-5: Benzidina
CAS number 95-69-2: 4-cloro-o-toluidina
CAS number 91-59-8: 2-naftilammina
CAS number 97-56-3: o-ammino-azotoluene, 4-ammino-2', 3-dimetilazobenzene, 4-o-tolilazo-o-toluidina
CAS number 99-55-8: 5-nitro-o-toluidina
CAS number 106-47-8:4-cloroanilina
CAS number 615-05-4: 4-metossi-m-fenilenediammina
CAS number 101-77-9: 4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano
CAS number 91-94-1: 3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina
CAS number 119-90-4: 3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina
CAS number 119-93-7: 3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina
CAS number 838- 88-0: 4,4'-metilenedi-o-toluidina
CAS number 120-71-8: 6-metossi-m-toluidina p-cresidina
CAS number 101-14-4: 4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina
CAS number 101-80-4: 4,4'-ossidianilina
CAS number 139-65-1:4,4'-tiodianilina
CAS number 95-53-4: o-toluidina 2-amminotoluene
CAS number 95-80-7: 4-metil-m-fenilenediammina
CAS number 137-17-7: 2,4,5-trimetilanilina
CAS number 90-04-0: o-anisidina 2-metossianilina
CAS number 60-09-3: 4-amino azobenzene

Coloranti potenzialmente cancerogeni, mutageni, reprotossici e coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione		
Rosso acido 26	Nero diretto 38	Blu disperso 1
Rosso basico 9	Blu diretto 6	Arancio disperso 11
Viola basico 14	Rosso diretto 28	Giallo disperso 3
Pigmento Giallo 34	Pigmento Rosso 104	
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti		
Blu disperso 1 CAS n. 2475-45-8	Blu disperso 124 CAS n.61951-51-7	Rosso disperso 11 CAS n. 2872-48-2
Blu disperso 3 CAS n. 2475-46-9	Marrone disperso 1 CAS n. 23355-64-8	Rosso disperso 17 CAS n. 3179-89-3
Blu disperso 7 CAS n. 3179-90-6	Arancio disperso 1 CAS n. 2581-69-3	Giallo disperso 1 CAS n. 119-15-3
Blu disperso 26 c.i. 63305	Arancio disperso 3 CAS n. 730-40-5	Giallo disperso CAS n. 32832-40-8
Blu disperso 35 CAS n. 1222-75-2	Arancio disperso 37 C.I. 11132	Giallo disperso 9 CAS n. 6373-73-5
Blu disperso 102 CAS n. 1222-97-8	Arancio disperso 76 C.I. 11132	Giallo disperso 39
Blu disperso 106 CAS n.1223-01-7	Rosso disperso 1 CAS n. 2872-52-8	Giallo disperso 49

APPENDICE B

I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti da:

A) la "Carta Internazionale dei Diritti Umani"[16];

B) le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia:
   - Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
   - Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
   - Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
   - Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
   - Convenzione OIL 138 sull'età minima;
   - Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
   - Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
   - Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;

C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all'orario di lavoro.

Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, si farà riferimento allo standard più elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali.

APPENDICE C

APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

Gli impatti ambientali dei prodotti tessili dipendono dal tipo di fibre di cui sono composti, dai processi produttivi delle materie prime da cui originano le fibre, dai processi produttivi dei tessuti, dalle tipologie e le caratteristiche delle nobilitazioni cui sono sottoposti, dalla logistica, specie quella relativa alle diverse fasi produttive lungo il ciclo di vita, dalle modalità di uso dei prodotti e dalla gestione che ne consegue in termini di lavaggi, asciugature e stirature e, al termine della loro vita utile, da come vengono dismessi, nonché dalla durata della vita utile del prodotto.

Al netto degli impatti ambientali della logistica, gli impatti ambientali più significativi sono quelli associati alla produzione di fibre naturali e sintetiche e quelli relativi alla fase di manutenzione in termini di energia necessaria per il lavaggio, per l'asciugatura e per la stiratura, nonché all'utilizzo di detergenti e di acqua per il lavaggio.

I principali impatti ambientali della produzione delle fibre, dipendono dalla miscela di fibre di cui è composto il tessuto.

In particolare:

[16] La "Carta Internazionale dei Diritti Umani" è costituita dall'insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966).

- la produzione di cotone ha un elevato grado di ecotossicità associata alla produzione e all'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti nelle coltivazioni e di impatto sulle risorse idriche dell'acqua usata per l'irrigazione delle piantagioni di cotone;
- la produzione di lana ha un'ecotossicità associata ai lavaggi della lana sucida, inclusa quella causata dall'uso dei ectoparassiticidi nelle greggi che si scaricano nei reflui durante il lavaggio;
- la produzione di fibre sintetiche causa impatti derivati dalle emissioni di gas climalteranti e dall'ecotossicità della fase di produzione, inclusa, ed in particolare, di quella delle materie prime. Il nylon e l'acrilico hanno maggior intensità energetica e peraltro, tecnicamente, sono le fibre più difficoltose da riciclare;
- la produzione di fibre artificiali derivanti dalla cellulosa (per esempio viscosa), causa emissioni di gas climalteranti ed ecotossicità; il legno utilizzato come fonte di derivazione delle fibre, può essere causa di deforestazione e perdita di biodiversità.

Studi di valutazione del ciclo di vita (life cycle assessment, LCA) dimostrano che le emissioni di gas serra per la produzione delle materie prime di origine fossile e quelle derivanti dalla combustione di energia per la produzione stessa del tessuto composto da fibra sintetica, sono più elevate rispetto a quelle associate ai tessuti composti da fibre naturali.

Per quanto riguarda gli effetti tossici sulla salute umana relativi alla produzione di fibre, i maggiori impatti sono associati ai processi per fabbricare l'acrilico, seguiti da viscosa e lino, mentre per l'ecotossicità in ambiente acquatico, la produzione del cotone causa i livelli di impatto ambientale maggiori.

Anche gli impatti relativi alla fase di uso del prodotto, dunque i consumi energetici per il lavaggio, l'asciugatura, la stiratura ed i consumi idrici per il lavaggio, possono essere influenzati dalle fibre di cui è composto il tessuto, le relative miscele e da determinate finiture.

Pur noti tali impatti ambientali, nei CAM non è stato possibile intervenire sulla tipologia di fibre tessili in quanto l'applicazione trasversale del documento non consente di effettuare scelte che potrebbero interferire con la necessità di garantire specifiche prestazioni tecnico-funzionali.

In analogia al documento di CAM adottato con DM 11 gennaio 2017, tra le specifiche tecniche è stato previsto un criterio relativo alle "restrizioni (ovvero limiti e divieti in relazione all'utilizzo sostanze pericolose), laddove le stesse potrebbero, se utilizzate, permanere nel prodotto finito ed avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute di chi indossa o prende parte al medesimo processo produttivo. Tali sostanze sono quelle utilizzate per lo più nelle fasi di nobilitazione del prodotto nonché per conservare inalterati i tessuti durante i trasporti e lo stoccaggio.

Alcune delle "restrizioni" di determinate sostanze pericolose indicate nel presente documento, sono quelle obbligatoriamente ristrette ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Pur apparendo questa parte del criterio sulle sostanze pericolose ridondante in un documento che dovrebbe riportare esclusivamente requisiti ambientali più restrittivi di quelle imposti dalla normativa settoriale cogente, questa scelta è correlata al fatto che, come si evince dalle attività di sorveglianza del mercato effettuate ai sensi di detto Regolamento e dal sistema di notifica alla Commissione Europea "Rapex" sui prodotti che possono cagionare gravi rischi per la sicurezza dei consumatori, non è così raro riscontrare prodotti tessili contenenti le sostanze pericolose bandite da lustri, specie laddove prodotte in territori asiatici ove la normativa è particolarmente restrittiva solo per la produzione e commercializzazione nel mercato interno e non per l'esportazione.

Nei CAM si è inoltre dovuto tener conto del fatto che i fornitori della pubblica amministrazione sono in genere "produttori" che svolgono fasi finali e marginali di lavorazione o sono importatori da paesi extra europei per i quali può essere tecnicamente difficoltoso risalire a monte della filiera ed acquisire determinate informazioni o imporre specifiche caratteristiche ambientali non avendone il "potere contrattuale". Per tale ragione, nonché per incertezza sulla disponibilità di mercato di prodotti con determinate caratteristiche ambientali in misura quantitativamente sufficiente a soddisfare i fabbisogni della pubblica amministrazione, i criteri ambientali sulle materie prime di alcune tipologie di fibre, così come quelli associati alla produzione dei tessuti ed alla tintura sono stati ancora previsti come criteri premianti, in attesa che l'evoluzione del mercato, grazie all'utilizzo dei criteri premianti da parte delle stazioni appaltanti, consenta scelte più incisive.

Tra tali criteri premianti, ad esempio, va evidenziato quello che valorizza il cotone (o altre fibre naturali) biologico, il cui uso è raccomandato in tutte le forniture di prodotti tessili in cotone, tra cui le lenzuola e altra biancheria destinata ai reparti di degenza di ospedali e strutture socio-sanitarie.

Tale caratteristica ambientale ha un notevole valore ambientale considerato che le coltivazioni di cotone causano gli impatti ambientali più significativi, sia in termini assoluti rispetto alla quantità di cotone che viene consumata in Europa, sia rispetto alla natura e al livello degli impatti ambientali associati a tali coltivazioni su scala globale[17]. Le coltivazioni di cotone, pur occupando infatti circa il 2,5% di terra coltivata a livello globale, richiedono il 16% del totale dei pesticidi e fertilizzanti utilizzati, assorbendone perciò una quantità significativamente più elevata rispetto a qualunque altra specie di coltura.

Per quanto riguarda gli impatti della produzione della produzione di tessuto, ci si è limitati a valorizzare, con criteri specifici, la viscosa e le altre fibre artificiali, ancorché poco rappresentative nelle commesse pubbliche. E' stato inoltre aggiunto, rispetto ai CAM adottati con DM 11 gennaio 2017, un criterio per valorizzare processi di tintura meno idrovori, meno energivori e con minori emissioni di inquinanti.

Indipendentemente dalle tipologie di fibre, è stata valorizzata la preparazione per il riutilizzo dei prodotti tessili e la presenza di fibra riciclata o derivante da simbiosi industriale, ovvero prodotta grazie a tecnologie che riescono a trasformare materie di scarto in fibre o tessuti. L'utilizzo di queste fibre, ancorché di nicchia, si sta affermando grazie a nuove tecnologie e a una maggiore consapevolezza, sia lato produzione che lato consumo, della necessità della transizione verso un'economia "circolare" e verso uno sviluppo "sostenibile".

Un altro gruppo di criteri inclusi nel documento mira all'estensione della vita utile dei prodotti oggetto di gara. A tal fine sono stati annessi anche criteri di tipo prestazionale che incidono sulla durabilità, quali ad esempio la resistenza del tessuto alla lacerazione, già comunemente richieste nei capitolati di gara, il criterio sul *design* per il riutilizzo e il criterio premiale volto a favorire il riuso e il riciclo dei prodotti tessili. Questi criteri sono in sintonia con le indicazioni in materia di economia circolare, contenute anche nella comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 614 "L'anello mancante – Piano d'azione dell'unione europea sull'economia circolare", sull'eco progettazione mirata a favorire la simbiosi industriale e un modello di produzione e consumo "a rifiuti 0". Altresì, in tale ottica, è stato prescritto il divieto di acquisto di forniture tessili, quali ad esempio biancheria da letto per ospedali, monouso.

---

[17] "Environmental Improvement Potential of textiles", JRC-IPTS, 2014.

L'estensione della vita utile dei prodotti previene la produzione di rifiuti e gli altri impatti legati alla produzione di nuovi prodotti tessili. La qualità e la resistenza dei tessuti, che purtroppo si è tendenzialmente ridotta nel corso degli ultimi anni, influenza negativamente la possibilità di riutilizzare il prodotto e di estenderne la vita utile.

Sempre in ottica di favorire modelli di economia circolare, e sulla base delle esperienze pilota di alcuni paesi nordeuropei, i CAM promuovono il restyling completo degli articoli tessili della stazione appaltante in luogo di una nuova fornitura. A tale fine è stata infatti prevista tale nuova categoria di "appalto circolare" utile, peraltro, a far fiorire nuove professioni artigianali, *green oriented*.

21A04161

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2021.

Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*: deroga al decreto 7 giugno 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e, in particolare, l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (*Wells et al.*);

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del

18 luglio 2018, concernente «disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» e, in particolare, l'art. 27;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 14 febbraio 2019, prot. n. 1785, con il quale è stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*», finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi nei territori interessati dalla diffusione della *Xylella fastidiosa*, che, al fine di non gravare ulteriormente sull'economia rurale pesantemente colpita dalla citata emergenza, assicura la corresponsione dei pagamenti diretti disaccoppiati, a condizione che le superfici oggetto di contribuzione siano mantenute in adeguate condizioni ambientali ed agronomiche, in conformità alle pertinenti norme unionali, nazionali e regionali, nonché il mantenimento del sostegno accoppiato in presenza di impegno da parte dell'agricoltore al reimpianto dell'oliveto in un tempo determinato, in deroga alle condizioni di ammissibilità stabilite dal sopracitato decreto 7 giugno 2018 per le misure di sostegno accoppiato nel settore dell'olio di oliva;

Vista la lettera circolare prot. 1048 del 15 febbraio 2019 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificata dalla lettera circolare prot. 4302 del 31 luglio 2019, relativa al mantenimento del sostegno accoppiato nel settore olivicolo, a mente della quale la concessione dell'aiuto alle superfici degli oliveti improduttivi, a causa della *Xylella fastidiosa*, è stata subordinata all'impegno dell'olivicoltore a reimpiantare gli oliveti entro tre anni;

Vista la nota Ares(2020)218648 del 14 gennaio 2020, con la quale la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, a seguito dell'interlocuzione intervenuta in merito alla deroga alle condizioni di ammissibilità introdotta per le superfici olivicole diventate improduttive a causa dell'infezione da *Xylella fastidiosa*, ha confermato il timore che tale deroga comporti il rischio che gli obiettivi del regime di sostegno accoppiato e della misura non siano conseguiti e che non incentivi l'eradicazione della malattia nelle zone colpite e l'estirpazione degli alberi colpiti, rischiando, al contrario, di favorire il mantenimento dello *status quo*, chiedendo, al riguardo ulteriori chiarimenti per fugare tali timori che vedrebbero i servizi della Commissione obbligati ad avviare un procedimento formale relativo a tali questioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, il beneficiario può chiedere di continuare a godere del sostegno accoppiato per la superficie olivicola che, nel corso dell'anno di domanda, diviene improduttiva a causa della *Xylella fastidiosa*;

Considerata, altresì, la necessità di mantenere il sostegno accoppiato agli oliveti colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, in cui la diffusione della malattia sta aggravando le difficoltà del settore; accentuando il rischio, già concreto, di abbandono dell'olivicoltura e di declino della produzione di olio, in una regione in cui tradizionalmente la produzione di olio d'oliva riveste una parte rilevante della PLV;

Considerato che il sostegno accoppiato, agli oliveti colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, è giustificato, dalla necessità di sostenere il reddito degli agricoltori per favorire il mantenimento della superficie olivicola attraverso il reimpianto e contrastare il rischio di abbandono di tali superfici sensibili anche dal punto di vista ambientale e idrogeologico;

Considerato, in particolare, che l'oliveto è una coltura permanente che richiede pratiche agronomiche costanti per assicurare la produzione nel corso degli anni e, quindi, il sostegno va assicurato in relazione ad un periodo temporale sufficientemente ampio;

Ritenuto che, il mantenimento dell'attuale livello di produzione nei territori colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, possa essere garantito solo con azioni di sostegno che tengano conto delle caratteristiche poliennali della coltura;

Ritenuto che il mantenimento del sostegno accoppiato alle superfici olivicole improduttive a seguito della diffusione della *Xylella fastidiosa* sia coerente con il sostegno al reimpianto attuato attraverso le misure di sviluppo rurale e le misure nazionali previste nel Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;

Ritenuto, altresì, che il sostegno accoppiato è necessario anche negli stati giovanili dell'oliveto reimpiantato, in cui l'agricoltore deve sostenere i costi per pratiche agronomiche, ma non può contare sui ricavi derivanti dalla produzione dell'olio;

Ritenuto che, il termine di tre anni, per procedere al reimpianto, sia congruo in ragione dei complessi procedimenti amministrativi e dei tempi tecnici necessari per l'esecuzione dell'investimento, tenuto conto dell'esigenza di reperire idoneo materiale vivaistico di *cultivar* certificate come tolleranti alla *Xylella fastidiosa*;

Ritenuto che, nel periodo in cui la superficie olivicola è improduttiva, al fine di beneficiare del sostegno accoppiato per le misure nel settore dell'olio di oliva, l'agricoltore, oltre alle nomali attività annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole, stabilite con il sopracitato decreto 7 giugno 2018, in attuazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, debba comunque svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie raccomandate dalle autorità nazionali e regionali per il contenimento della popolazione del vettore;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli agricoltori che presentano domanda, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, citato in premessa, per l'ottenimento del sostegno accoppiato per il settore olio di oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti, divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*.

Art. 2.

Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. L'agricoltore può chiedere di continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola che diviene improduttiva nel corso dell'anno di domanda a causa della *Xylella fastidiosa*.

2. La fitopatia, causata dal batterio della *Xylella fastidiosa*, è riconosciuta dall'organismo pagatore quale causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che nei confronti dell'agricoltore non risultino procedimenti sanzionatori avviati dall'autorità fitosanitaria per mancata osservazione delle prescrizioni dirette a contrastare la diffusione del batterio.

3. È compresa tra le cause di forza maggiore o circostanza eccezionale anche la perdita delle condizioni di ammissibilità della parcella olivicola conseguente all'espianto obbligatorio di piante di olivo sane decretato dall'Autorità fitosanitaria, nelle fasce di contenimento. Nelle fasce di contenimento, fino al persistere del divieto del reimpianto dell'oliveto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

4. L'organismo pagatore individua nel Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), contrassegnandole con un codice specifico, le parcelle olivicole per le quali le condizioni di ammissibilità sono state riconosciute ai sensi del comma 2.

Art. 3.

Impegno al reimpianto dell'oliveto

1. Nell'anno di domanda successivo a quello in cui la superficie olivicola, a causa della *Xylella fastidiosa*, è divenuta improduttiva, non può darsi corso al riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale di cui all'art. 2, poiché la superficie olivicola non è improduttiva per causa sopravvenuta, imprevista e imprevedibile. In tali casi, l'agricoltore può chiedere di continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola a condizione che abbia chiesto, ove prevista, l'autorizzazione all'espianto delle piante disseccate e si impegni a reimpiantare l'oliveto, nel rispetto delle indicazioni delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, entro il terzo anno successivo, nonché si obblighi a svolgere, oltre alle normali attività annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole previste ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nonostante, nella zona infetta, siano solo raccomandate dalle autorità nazionale e regionale.

2. L'agricoltore che intenda continuare a beneficiare del sostegno accoppiato ai sensi del comma 1, dichiara nella domanda unica la superficie olivicola improduttiva contrassegnandola con il codice specifico indicato dall'organismo pagatore, che sostituisce le precedenti codifiche e consente di monitorare il rispetto dell'impegno al reimpianto e degli obblighi assunti.

3. Con l'apposizione sulla parcella olivicola del codice specifico di cui al comma 2, l'agricoltore attesta che ha chiesto, ove prevista, l'autorizzazione all'espianto delle piante disseccate, assume l'impegno al reimpianto e l'obbligo a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale.

4. I tre anni decorrono dall'anno successivo a quello in cui la parcella olivicola ha perduto le condizioni di ammissibilità, nel caso in cui nell'anno «n» sia stata invocata la circostanza eccezionale, l'agricoltore ha tempo altri tre anni per procedere al reimpianto (n+3).

5. In ogni anno di domanda l'agricoltore conferma l'impegno e gli obblighi di cui al comma 1 fino all'avvenuto reimpianto da comunicare all'organismo pagatore allegando la documentazione richiesta dal medesimo organismo pagatore per l'effettuazione dei controlli, comprovante l'intervenuto impianto del nuovo oliveto.

6. Il mancato rispetto dell'obbligo a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, comporta che nell'anno di domanda in cui avviene l'inadempimento la relativa superficie è qualificata come superficie non determinata, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.

7. La mancata conferma annuale dell'impegno di reimpianto dell'oliveto e il mancato rispetto del medesimo impegno, entro il terzo anno e nel rispetto delle indicazioni delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, comporta la perdita delle condizioni di ammissibilità dall'anno di domanda di assunzione dell'impegno e la relativa superficie è qualificata come superficie non determinata nell'intero periodo in cui l'agricoltore ha ottenuto il sostegno accoppiato in virtù del medesimo impegno, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.

8. Il trasferimento della superficie olivicola prima del reimpianto comporta a carico dell'agricoltore cedente le conseguenze di cui al comma 7, fatto salvo il caso in cui l'agricoltore cessionario subentri nell'impegno e negli obblighi assunti dal cedente.

9. Qualora l'agricoltore cessionario disattenda l'impegno e gli obblighi, l'agricoltore cedente è solidalmente responsabile dell'inadempienza.

Art. 4.

Sostegno accoppiato negli stadi giovanili

1. Le superfici olivicole oggetto di reimpianto, ancorché improduttive negli stati giovanili, beneficiano del sostegno accoppiato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, comma 9, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, e dell'art. 3, comma 6, del presente decreto, per un periodo massimo di ulteriori quattro anni nei quali per esse la mancata produzione non comporta inadempimento dagli obblighi di registrazione delle produzioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.

Art. 5.

Neutralità finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 643

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018

Il Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*, assicura la corresponsione dei pagamenti diretti disaccoppiati, a condizione che le superfici oggetto di contribuzione siano mantenute in adeguate condizioni ambientali ed agronomiche, nonché il mantenimento del sostegno accoppiato in presenza di impegno da parte dell'agricoltore al reimpianto dell'oliveto in un tempo determinato, in deroga alle condizioni di ammissibilità stabilite dal decreto 7 giugno 2018 per le misure di sostegno accoppiato nel settore dell'olio di oliva.

Il presente decreto stabilisce le condizioni per assicurare il citato mantenimento del sostegno accoppiato ed evitare i rischi presagiti dalla Commissione europea, con nota Ares(2020)218648/2020 di mancato conseguimento degli obiettivi del regime di sostegno accoppiato e di disincentivazione al reimpianto degli oliveti disseccati.

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Viene concesso un termine di tre anni per procedere al reimpianto in ragione dei complessi procedimenti amministrativi e dei tempi tecnici necessari per l'esecuzione dell'investimento, tenuto conto anche dell'esigenza di reperire idoneo materiale vivaistico di *cultivar* certificate come tolleranti alla *Xylella fastidiosa*.

Nel periodo in cui la superficie olivicola è improduttiva, al fine di beneficiare del sostegno accoppiato per le misure nel settore dell'olio di oliva, l'agricoltore, oltre alle nomali attività annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole, dovrà obbligatoriamente svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, stabilite dalle autorità nazionali e regionali, anche se solo raccomandate nella zona infetta.

Il mancato rispetto degli obblighi assunti comporta che la relativa superficie olivicola è qualificata come superficie non determinata, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale in termini di recuperi e sanzioni.

21A04230

DECRETO 5 luglio 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio Salame Brianza e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio Salame Brianza l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza», rinnovato da ultimo con decreto 29 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 140 del 19 giugno 2018;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «prodotti a base di carne» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 30 giugno 2021 (prot. mipaaf n. 299300) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IFCQ in data 3 giugno 2021 (prot. Mipaaf n. 254733), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 123594 del 15 marzo 2021 805, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i direttori generali;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Salame Brianza a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Salame Brianza»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 21 dicembre 2005 al Consorzio salame Brianza con sede legale in Merlate (LC), Via Bergamo n. 35, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 21 dicembre 2005 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 5 luglio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A04229

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 giugno 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Alba società cooperativa sociale» - Onlus, in Varese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2015 n. 546/2015, con il quale la società cooperativa «Alba società cooperativa sociale» - Onlus, con sede in Varese (VA) - codice fiscale n. 03083780126, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Rosalba Andrea Catizone ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 ottobre 2020 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Rosalba Andrea Catizone dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei Commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominata commissario liquidatore della società in premessa, Miriam Bombelli, nata a Gallarate (VA) il 19 ottobre 1977, (C.F. BMBMRM77R59D869V), domiciliata in Vergiate (VA), via Monte Rosa n. 19, in sostituzione dell'avv. Rosalba Andrea Catizone, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04162

DECRETO 25 giugno 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «BBC Service società cooperativa», in Verona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2015 n. 545/2015, con il quale la società cooperativa «BBC Service società cooperativa», con sede in Verona - codice fiscale n. 03989560234, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Rosalba Andrea Catizone ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 ottobre 2020 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Rosalba Andrea Catizone dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca

dati del ministero, tramite il portale di gestione dei Commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore denerale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa, il dott. Lorenzo Miollo, nato a Verona (VR) il 31 maggio 1981, (C.F. MLLLNZ81E31L781B), ivi domiciliato in corso Porta Nuova n. 11, in sostituzione dell'avv. Rosalba Andrea Catizone, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04163

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Famp società cooperativa sociale - Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «FAMP società cooperativa sociale - Onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 130.313,00, si riscontra una massa debitoria di euro 142.462,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 21.491,00;

Considerato che in data 6 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «FAMP società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06795540969) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Colombetti nato a Gallarate (VA) il 26 settembre 1976 (c.f. CLMSFN76P26D869O) domiciliato in Milano (MI) via Podgora n. 15.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04164

DECRETO 25 giugno 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Le Pietre Cernaia società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2014, n. 405/2014, con il quale la società cooperativa «Le Pietre Cernaia società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli (codice fiscale 07029080632) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Gabriele Pepe ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 gennaio 2020, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Gabriele Pepe dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Vittorio Brindisi, nato a Napoli (NA) il 15 aprile 1966 (codice fiscale BRNVTR66D15F839X) ivi domiciliato in via S. Lucia n. 20, in sostituzione dell'avv. Gabriele Pepe, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04165

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «E.L. Service soceità cooperativa a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «E.L. Service società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro

delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 103.799,20, si riscontra una massa debitoria di euro 1.208.394,84 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.105.195,66;

Considerato che in data 30 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni do controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «E.L. Service società cooperativa a r.l.», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 08698230961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gualtiero Terenghi, nato a Merate (LC) il 6 ottobre 1983 (C.F. TRNGTR83R06F133S), e domiciliato in Milano (MI), via Freguglia, n. 2.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04166

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Equaper società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECCONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Equaper società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 54.479,00, si riscontra una massa debitoria di euro 56.608,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -3.694,00;

Considerato che in data 31 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, cosi come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, non risulta essere stata consegnata con causale «trasferito» e che pertanto può ritenersi assolto il suddetto obbligo, essendo onere di ogni iscritto comunicare alla Camera di commercio eventuali cambi di sede;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del

direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Equaper società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 08405250963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gualtiero Terenghi, nato a Merate (LC) il 6 ottobre 1983 (C.F. TRNGTR83R06F133S), e domiciliato in Milano (MI), via Freguglia, n. 2.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04167

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Polar società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 6 febbraio 2018 n. 58/18 del Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Polar società cooperativa»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Polar società cooperativa» con sede legale in Milano e sede operativa effettiva in Torino (codice fiscale 08828590961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Greta Romani nata a Torino il 9 febbraio 1974 (codice fiscale RMNGRT74B49L219B) ivi domiciliata in via Cordero di Pamparato, n. 6.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04168

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan».

Con determina aRM - 126/2021 - 3912 del 1° luglio 2021 è stata revocata, su rinuncia della Pricetag S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: BUSCOPAN.

Confezione: 044910014.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Paese di provenienza: Irlanda.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04169

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 127/2021 - 2696 del 1° luglio 2021 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: AUGMENTIN.

Confezioni:

040488025 - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con bicchiere dosatore;

Paese di provenienza: Austria;

040488090 - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore;

Paese di provenienza: Austria.

Medicinale: CARDURA.

Confezioni:

040734030 - «2 mg compresse» 30 compresse;

Paese di provenienza: Bulgaria;

040734042 - «4 mg compress» 20 compresse;

Paese di provenienza: Bulgaria.

Medicinale: DULCOLAX.

Confezione: 038383030 - «5 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite;

Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: ENTEROGERMINA.

Confezione: 041618024 - «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: FLUIMUCIL.

Confezione: 039955012 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: HARMONET.

Confezione: 038862025 - «0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: LENDORMIN.

Confezione: 044413019 - «0,25 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: MIRANOVA.

Confezione: 039868017 - «100 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Confezione: 038956025 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia» senza zucchero flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: TAVOR.

Confezione: 038848038 - «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: XANAX.

Confezioni:

041602018 - «1 mg compresse» 20 compresse;

Paese di provenienza: Ungheria;

041602020 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

Paese di provenienza: Ungheria;

041602032 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: YASMIN.

Confezione: 038950010 - «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: CO EFFERALGAN.

Confezione: 038393029 - «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: YASMIN.

Confezione: 038950046 - «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Olanda.

Medicinale: NEBILET.

Confezione: 047816018 - «5 mg compresse» 28 compresse.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: GELTIM.

Confezione: 046724011 - «1 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose PEBD da 0,4 g.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: RHINOSINUTAB.

Confezione: 045638018.

Descrizione: «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse.

Paese di provenienza: Belgio.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04170

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoviraxlabiale»

Estratto determina IP n. 588 del 30 giugno 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Zovirax Cream» 5% W/W 2 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 66748/16-10-2008, intestato alla società Glaxosmithkline SA, 266 Kifissias Ave. Chalandri 152 32, Grecia e prodotto da Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A., Poznan, Poland UL. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poland, da Glaxosmithkline Sante Grand Public, Rueil Malmaison, France 23 Rue Francois Jacob, Rueil Malmaison, France e da Glaxosmithkline Consumer Healthcare GmbH & CO. KG, Munchen, Germany Barthstrasse 4, Munchen, Germany con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% crema» tubo da 2 g.

Codice A.I.C.: 049354018 (in base 10) 1H2592 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: un grammo di crema contiene:

principio attivo: 50 mg di aciclovir;

eccipienti: polossamero 407, alcool cetostearilico, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, paraffina liquida, arlacel 165, dimeticone 20, glicole propilenico, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Zoviraxlabiale» «5% crema» tubo da 2 g.

Codice A.I.C.: 049354018.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Zoviraxlabiale» «5% crema» tubo da 2 g.

Codice A.I.C.: 049354018.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04171

Rettifica della determina IP n. 366 del 30 aprile 2021, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betabioptal».

Estratto determina IP n. 589 del 30 giugno 2021

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 366 del 30 aprile 2021, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale BETABIOPTAL «2 mg/5 mg/ml picaturi oftalmice, suspensie» flacone 5 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 6969/2006/01 e 12319/2019/01, importatore New Pharmashop S.r.l., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 110 del 10 maggio 2021,

Ove riportato:

«intestato alla società Thea Farma S.p.a. via Giotto 36, 20145 Milano, Italia»,

leggasi:

«intestato alla società Thea Farma S.p.a. via Tiziano, 32 - 20145 Milano Italia».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A04172

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla»

Estratto determina IP n. 591 del 30 giugno 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA 2 mg/0,03 mg filmtabletten 126 U.P. (6x21) dalla Germania, con numero di autorizzazione 84746.00.00, intestato alla società Gedeon Richter PLC. Gyömrői ÚT 19-21 1103 Budapest (Ungheria) e prodotto da Gedeon Richter PLC. Gyömrői ÚT 19-21 1103 Budapest (Ungheria), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: «Sibilla» «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049386016 (in base 10) 1H34K0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, ipromellosa di tipo 2910, talco, potassio poliacrilato, magnesio stearato;

rivestimento: alcool polivinilico, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sibilla» «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049386016.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sibilla» «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049386016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento se-

condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04173

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla»

Estratto determina IP n. 593 del 30 giugno 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA 2 mg/0,03 mg filmtabletten 63 U.P. (3X21) dalla Germania con numero di autorizzazione 84746.00.00, intestato alla società Gedeon Richter PLC. Gyömrői ÚT 19-21 1103 Budapest (Ungheria) e prodotto da Gedeon Richter PLC. Gyömrői ÚT 19-21 1103 Budapest (Ungheria), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: «Sibilla» «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049386028 (in base 10) 1H34KD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, ipromellosa di tipo 2910, talco, potassio poliacrilato, magnesio stearato;

rivestimento: alcool polivinilico, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sibilla» «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049386028.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sibilla» «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049386028.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04174

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina IP n. 219 dell'8 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TAVOR 2,5 mg expidet plattchen 50 plattchen dalla Germania con numero di autorizzazione 6948.01.00, intestato alla società Pfizer Pharma PFE GMBH con sede in Linkstraße 10 - 10785 Berlin e prodotto da Wyeth-Pharma Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung Wienburgstr 207 - 48159 Münster e da Haupt Pharma Münster GMBH Schleebrüggenkamp 15 - 48159 Münster, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: TAVOR «2,5 mg compresse orosolubili» - 20 compresse.

Codice A.I.C.: 038848077 (in base 10) 151KLF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orosolubile.

Composizione: ogni compressa orosolubile contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: gelatina e mannitolo.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TAVOR «2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse - codice A.I.C.: 038848077 - classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TAVOR «2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 038848077.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04231

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina IP n. 223 dell'8 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TAVOR 1 mg expidet plattchen 50 plattchen dalla Germania con numero di autorizzazione 6948.00.00, intestato alla società Pfizer Pharma PFE GMBH con sede in Linkstraße 10 - 10785 Berlin e prodotto da Wyeth-PHARMA Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung Wienburgstr 207 - 48159 Münster e da Haupt Pharma Münster GMBH Schleebrüggenkamp 15 - 48159 Münster, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: TAVOR «1 mg compresse orosolubili» - 20 compresse.

Codice A.I.C.: 038848065 (in base 10) 151KL1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orosolubile.

Composizione: ogni compressa orosolubile contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: gelatina e mannitolo.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TAVOR «1 mg compresse orosolubili» - 20 compresse.

Codice A.I.C.: 038848065.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TAVOR «1 mg compresse orosolubili» - 20 compresse.

Codice A.I.C.: 038848065.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04232

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI PESCARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi successivamente ritirato per mancato rinnovo, è stata nuovamente iscritta dalla Camera di commercio I.A.A. Chieti Pescara nel Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e alla stessa è stato assegnato il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi con l'attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto, come previsto dall'art. 29, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 150:

Determinazione Dirigenziale	Numero marchio	Impresa	Sede
n. 272 del 21 giugno 2021	25-CH	Arte Orafa L.P. di Iezzi Pierluigi	Chieti

21A04176

CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio n. 85-NO,

ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del dirigente n. 2021000002 del 16 giugno 2021, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati.

Marchio: 85-NO.

Denominazione impresa: Porta 1819 S.r.l.

Città: Arona (NO).

21A04175

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Modifica delle circoscrizioni territoriali della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Panama e del Consolato generale d'Italia in Caracas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 luglio 2021, la circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Caracas è modificata come segue:

il territorio della Repubblica federale (eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon), i territori britannici di Anguilla e Montserrat.

Art. 2.

A decorrere dal 20 luglio 2021, la circoscrizione territoriale della Cancelleria Consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Panama (Panama) è modificata come segue:

il territorio dello Stato, Haiti, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago.

Art. 3.

A decorrere dal 20 luglio 2021, l'Agenzia consolare onoraria in Georgetown (Guyana), il Consolato onorario in Bridgetown (Barbados), il Consolato onorario in Saint Georges (Grenada), il vice Consolato onorario in Castries (Saint Lucia) e il Consolato onorario in Port of Spain (Trinidad e Tobago) sono posti alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Panama (Panama).

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2021

Il direttore generale: VARRIALE

21A04233

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice, in Domodossola

Con decreto del Ministero dell'interno in data 16 giugno 2021 viene soppressa la Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice, con sede in Domodossola (VB) località Piano di Vagna, con incorporazione nella Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, con sede in Domodossola (VB).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04177

Soppressione della Parrocchia di S. Macario, in Argenta, fraz. Bando

Con decreto del Ministero dell'interno in data 21 giugno 2021 viene soppressa la Parrocchia di S. Macario, con sede in Argenta (FE) frazione Bando.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04178

Soppressione della Parrocchia Natività di Maria SS., in Argenta, fraz. Boccaleone

Con decreto del Ministero dell'interno in data 21 giugno 2021 viene soppressa la Parrocchia Natività di Maria SS., con sede in Argenta (FE) frazione Boccaleone.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04179

Soppressione della Parrocchia di S. Antonio da Padova, in Argenta, fraz. Campotto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Antonio da Padova, con sede in Argenta (FE), frazione Campotto.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04180

Soppressione della Parrocchia di S. Clemente, in Portomaggiore, fraz. Portoverrara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Clemente, con sede in Portomaggiore (FE), frazione Portoverrara.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04181

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Secolare «Missionarie di Maria Regina dei Cuori», in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 giugno 2021, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto Secolare «Missionarie di Maria Regina dei Cuori», con sede in Reggio Calabria.

21A04182

Fusione per incorporazione della Provincia di Cosenza dei Frati Minori Cappuccini, in Cosenza, nella Provincia di Calabria dei Frati Minori Cappuccini, in Catanzaro e contestuale trasferimento della sede.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 giugno 2021, è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini ha disposto la fusione per incorporazione della Provincia di Cosenza dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Cosenza, nella Provincia di Calabria dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Catanzaro, che contestualmente trasferisce la propria sede in Cosenza.

21A04183

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Arpino.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 2021 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Arpino (FR), nelle persone del dott. Angelo Scimè, del dott. Giovanni Sannino e della dott.ssa Loredana Filippi.

Il suddetto dott. Giovanni Sannino ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 22 giugno 2021, la dott.ssa Stefania Paglia è stata nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Giovanni Sannino.

21A04234

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Agrarcenter Gsies», in Colle - Val Casies.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Agrarcenter Gsies landwirtschaftliche Gesellschaft società cooperativa», con sede a Colle, Valle di Casies (BZ) - via Planca di Sotto n. 31 - (C.F. 02361550219) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 21 giugno 2021

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

21A04213

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-167) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.